



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 135/17

Lussemburgo, 13 dicembre 2017

Sentenze nelle cause T-712/15 e T-52/16
Crédit Mutuel Arkéa / BCE

**La BCE ha il diritto di organizzare una vigilanza prudenziale nei confronti del gruppo
Crédit mutuel per il tramite della Confédération Nationale du Crédit mutuel, anche
nei confronti del Crédit mutuel Arkéa**

Il Crédit mutuel è un gruppo bancario francese non centralizzato, costituito da una rete di casse locali aventi lo *status* di società cooperative. Ciascuna cassa locale di mutuo credito deve aderire ad una federazione regionale e ciascuna federazione deve associarsi alla Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), organo centrale della rete.

Il Crédit mutuel Arkéa è una società per azioni cooperativa di credito a capitale variabile, autorizzata come ente creditizio. Esso è stato creato nel 2002 mediante l'aggregazione di varie federazioni regionali di mutuo credito.

Con decisioni in data 5 ottobre 2015 e 4 dicembre 2015, la Banca centrale europea (BCE) ha organizzato la propria vigilanza prudenziale sugli istituti del gruppo Crédit mutuel – tra cui il Crédit mutuel Arkéa – su base consolidata per il tramite della CNCM. La BCE ha altresì considerato che il Crédit mutuel Arkéa dovesse possedere fondi propri supplementari di categoria 1 («fondi propri CET 1») portando la propria proporzione di fondi propri CET 1 all'11%, e poi al 10,75%.

Il Crédit mutuel Arkéa ha adito il Tribunale dell'Unione europea per fare annullare tali decisioni. In sostanza, esso contesta il ricorso ad una vigilanza prudenziale consolidata sul gruppo Crédit mutuel per il tramite della CNCM, dato che quest'ultima non sarebbe un ente creditizio, che non esisterebbe un «gruppo Crédit mutuel» e che la BCE non poteva imporre al Crédit mutuel Arkéa prescrizioni riguardanti i fondi propri supplementari.

Con le odierne sentenze, il Tribunale respinge i ricorsi del Crédit mutuel Arkéa e conferma le due decisioni della BCE.

Il Tribunale dichiara, anzitutto, che, nell'ambito della normativa dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale¹, l'intenzione del legislatore è di permettere alla BCE di disporre di una visuale complessiva sull'insieme dei rischi che possono riguardare un ente creditizio, nonché di evitare un frazionamento della vigilanza prudenziale tra la BCE e le autorità nazionali.

Per quanto riguarda la prima censura mossa dal Crédit mutuel Arkéa, secondo cui la vigilanza prudenziale su una base consolidata di istituti affiliati un organismo centrale è possibile soltanto se quest'ultimo dispone della qualità di ente creditizio (ciò che non avviene nel caso della CNCM), il Tribunale dichiara che non risulta dalla normativa dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale che la nozione di «organismo centrale» comporti il possesso della qualità di ente creditizio. Pertanto, un «gruppo soggetto a vigilanza prudenziale» ricade in detta normativa laddove soddisfa

¹ Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1), e regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e, per rettifica, GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6).

le condizioni previste da quest'ultima, e ciò indipendentemente dal fatto che l'organismo centrale di tale gruppo disponga o no della qualità di ente creditizio. Il Tribunale aggiunge che, poiché l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli istituti affiliati possiede conti consolidati, l'autorità competente può assicurarsi che la liquidità e la solvibilità di tale insieme sia conforme ai requisiti prudenziali, e ciò a prescindere dal fatto che l'organismo centrale disponga o meno della qualità di ente creditizio.

Per quanto riguarda la seconda censura sollevata dal Crédit mutuel Arkéa, secondo cui il Crédit mutuel non potrebbe essere qualificato come «gruppo» ai sensi della normativa dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale, il Tribunale dichiara che il Crédit mutuel, tramite la CNCM, soddisfa tutte le condizioni previste da detta normativa per poter essere qualificato come tale. Da un lato, la qualità di associazione della CNCM non impedisce il sussistere di una solidarietà con gli istituti affiliati, per il fatto che esiste un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità in seno al gruppo Crédit mutuel al fine di assicurarsi che gli obblighi nei confronti dei creditori siano soddisfatti. Dall'altro lato, i conti del gruppo Crédit mutuel sono ben determinati su base consolidata, ciò che permette all'autorità competente di assicurarsi che la liquidità e la solvibilità dell'insieme delle entità costituenti il gruppo sia conforme ai requisiti prudenziali. Infine, la CNCM dispone del potere di impartire istruzioni alla direzione degli istituti affiliati, i quali sono tenuti a rispettarle e possono essere sanzionati dalla CNCM in caso di inosservanza.

Per quanto riguarda la terza censura sollevata dal Crédit mutuel Arkéa, secondo cui la BCE non avrebbe dovuto imporgli dei fondi propri supplementari, il Tribunale reputa che la BCE non abbia commesso errori fondandosi sull'eventualità di un'uscita del Crédit mutuel Arkéa dal gruppo Crédit mutuel. Infatti, una simile eventualità non presenta un grado di improbabilità tale per cui il fatto di prenderla in considerazione configurerebbe un manifesto errore di valutazione da parte della BCE. Inoltre, la BCE non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione concludendo che la perdita del meccanismo di solidarietà a seguito di un'uscita dal gruppo Crédit mutuel potrebbe avere un'incidenza negativa sui punteggi esterni del Crédit mutuel Arkéa e, di conseguenza, sui suoi costi di rifinanziamento. Infine, l'imposizione di fondi propri supplementari che permettano di far fronte a un'uscita siffatta non è il risultato di un manifesto errore di valutazione, né presenta un carattere manifestamente sproporzionato.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-712/15](#) e [T-52/16](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575